

## **Regolamento**

**per l'esercizio degli usi civici nei beni demaniali  
appartenenti ai Comuni e alle Frazioni  
della Provincia di Trento**

redatto ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento 26.2.1928  
N. 332 per l'applicazione della legge 16.6.1927 N. 1766  
sul riordinamento degli Usi Civici

## REGOLAMENTO D'USO

per il godimento dei beni demaniali del Comune o della Fra-  
zione di ..... **RONZONE** .....

### CAPO I

#### NORME GENERALI

##### Art. 1.

Il godimento delle terre assegnate al Comune o alla fra-  
zione di ..... **RONZONE** ..... e rientranti nella  
categoria *a*) dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766  
sul « riordinamento degli Usi Civici » e cioè come terre  
« convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo  
permanente » saranno godute dagli aventi diritto, con le nor-  
me del presente Regolamento redatto ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 43 del R. D. 26 febbraio 1928 n. 332.

##### Art. 2.

Le terre rientranti nella categoria suindicata, e oggetto  
del presente Regolamento, sono quelle specificatamente in-  
dicate nei Decreti del Commissario per la liquidazione degli

Usi Civici di Trento, emessi in forza dell'art. 42 del R. D. 26 febbraio 1928 n. 332 succitato.

Art. 3.

I diritti della popolazione, sulle terre suddette, accertati e riconosciuti dal predetto Commissario, e desunti dal relativo decreto, sono i seguenti:

Decreto commissariale *Usi Civici di Trento* in data *23.11.1940* n.ro *388*; diritti

accertati e riconosciuti:

*diritto di pascolo - diritto di legnatico*  
*diritto di tagliare erba - diritto di stracchino*  
*diritto di escavazione sabbia e sassi*

Art. 4.

Il godimento delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del presente Regolamento, spetta a tutti i cittadini abitanti e residenti in modo stabile nel Comune o nella frazione, ed iscritti nel Registro di popolazione, a sensi del R. D. 2 dicembre 1929 n. 2132.

Art. 5.

In conformità al disposto dell'art. 12 della legge sugli Usi Civici, per la gestione delle terre suddette saranno osservate le norme stabilite dal Capo II del Titolo IV del R. D. 30.12.1923 n. 3267 sul riordinamento e riforma della legislazione forestale 30 dicembre 1929 n. 3267 e Regolamento 16 maggio 1926 n. 1126.

L'esercizio dei diritti delle popolazioni è subordinato alla osservanza delle disposizioni predette, e delle vigenti « prescrizioni di massima o di polizia forestale » per la Provincia di Trento, quando si tratti di boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo.

Art. 6.

I diritti delle popolazioni, su detti terreni a bosco, saranno esercitati in conformità del piano economico boschivo redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 della legge forestale, e, in mancanza di questo, secondo le disposizioni di cui al Capo III° del presente Regolamento.

Art. 7.

Sui terreni *pascolivi*, i diritti di cui all'articolo precedente, saranno esercitati secondo le norme e le modalità stabilite dall'apposito regolamento vigente, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 135 della legge forestale 30.12.1923 n. 3267, e delle « prescrizioni di massima » più sopra citate.

Art. 8.

I diritti delle popolazioni non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali « e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile »: « Chi ha l'uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto sia necessario ai suoi bisogni e quelli della sua famiglia ».

Art. 9.

L'esercizio dell'uso civico è di regola gratuito. Peraltro il Comune o frazione, per sopperire alle spese di amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza ed ese-

cuzione di lavori di ordinaria coltura e manutenzione del demanio) potrà imporre il corrispettivo di speciali diritti in conformità alle disposizioni dell'art. 46 del succitato R. D. 26 febbraio 1928 n. 332 e da percepirsi secondo le norme del presente Regolamento.

## CAPO II

### RICHIESTE E CONCESSIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

#### Art. 10.

Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettanti, dovrà farne esplicita domanda all'amministrazione comunale o frazionale, nei modi e termini che saranno annualmente stabiliti e resi noti al pubblico.

#### Art. 11.

Le domande degli aventi diritto, raccolte ed istruite dal Sindaco o dal Presidente del Comitato frazionale, saranno esaminate, discusse e decise da apposita Commissione, prima della riunione di cui all'art. 30 delle « prescrizioni di massima e di polizia forestale » che sarà tenuta ogni principio d'anno nella sede municipale (Sessione forestale).

#### Art. 12.

La Commissione di cui all'art. precedente viene nominata ogni 3 anni dal Consiglio Comunale e dal Comitato frazionale ed è formata da un rappresentante dell'amministrazione comunale o frazionale, che la presiede, e da due aventi diritto all'uso civico, scelti fra coloro che abbiano speciale competenza in materia.

L'elenco delle domande presentate e delle decisioni adottate dalla Commissione sarà pubblicato nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, unitamente ai deliberati della Sessione forestale.

Contro i provvedimenti stabiliti dalla Commissione è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale entro 15 giorni della pubblicazione.

## CAPO III

### USO CIVICO DI LEGNATICO

#### Art. 13.

L'Autorità forestale, in sede di Sessione forestale stabilirà, sulla scorta del piano economico boschivo, i quantitativi massimi di legname da opera e di legna da ardere che potranno essere utilizzati nell'annata.

In mancanza di detto piano, o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati, verranno determinati prudenzialmente dall'autorità forestale, tenuta presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

#### Art. 14.

Sulla base dei quantitativi ammessi al taglio, saranno esaminate le domande presentate dagli aventi diritto e saranno prese le decisioni in merito, con le modalità prescritte agli art. 11 e 12.

#### Art. 15.

La Commissione di cui all'art. 12, qualora lo ritenga opportuno, avrà il diritto di eseguire gli accertamenti ritenuti

necessari, sia per decidere in merito alle richieste, sia per controllare l'effettivo impiego del materiale legnoso concesso.

Art. 16.

Una volta soddisfatte le richieste degli aventi diritto, e su richiesta dell'Amministrazione comunale o frazionale, l'Autorità Forestale determinerà i quantitativi dei prodotti legnosi che potranno essere posti in vendita, tenuta presente la ripresa boschiva prevista dal piano economico, o stabilita con criteri di cui al secondo comma dell'art. 13.

Art. 17.

Alle vendite di cui all'art. precedente, dovrà essere data la preferenza a parità di offerta, ai cittadini utenti (art. 46 del Regolamento per l'applicazione della Legge sugli Usi Civici).

Art. 18.

La determinazione delle zone dove e delle modalità con cui si potrà procedere alle utilizzazioni boschive, è di esclusiva competenza dell'Autorità Forestale e pertanto l'Amministrazione Comunale o Frazionale sulla base delle decisioni adottate in sessione forestale, dovrà farne richiesta alla predetta Autorità.

Art. 19.

L'Autorità Forestale, una volta ricevute le richieste da parte del Comune o della Frazione, di cui all'articolo precedente — a spese del richiedente — procederà agli assegni boschivi in una o più zone cercando di conciliare gli interessi degli utenti con quelli della conservazione e miglioramento boschivo.

Art. 20.

Negli assegni si dovranno tener possibilmente distinti i lotti per la cessione del materiale legnoso agli utenti (uso interno) da quello della vendita al commercio (uso commercio).

Art. 21.

Una volta che il materiale legnoso sia stato tagliato, esboscato, accatastato ed eventualmente confezionato nei principali e più comuni assortimenti, l'Amministrazione Comunale o Frazionale procederà, a mezzo dei propri organi e sotto la vigilanza dell'Autorità forestale, alla misurazione e distribuzione dei quantitativi richiesti e concessi ai singoli utenti dalla Commissione di cui all'articolo 13.

Ad ogni utente verrà rilasciata apposita bolletta con la indicazione del materiale distribuito e misurato.

Questa bolletta giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso.

Art. 22.

Se, in rapporto al materiale legnoso assegnato per il taglio, la quota di ciascun utente riuscisse insufficiente ai bisogni annuali della famiglia, la ripartizione verrà fatta con preferenza agli aventi diritto più bisognosi.

Art. 23.

Il Consiglio Comunale, o il Comitato di amministrazione frazionale — con apposita delibera, stabilirà annualmente l'eventuale corrispettivo di cessione agli utenti della legna da ardere a metro stero o a quintale; quello del legname da opera a metro cubo; per le antennelle e paleria minuta a metro lineare.

Detto corrispettivo dovrà essere determinato in conformità dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 24.

Sulla base dei quantitativi concessi ai singoli utenti e ai corrispettivi stabiliti con la delibera di cui all'articolo precedente, il Comune — o l'Amministrazione frazionale — compilerà ogni anno il ruolo legnatico e quindi procederà alla esazione nei modi e termini stabiliti per le entrate comunali.

Art. 25.

Per l'esercizio di un'industria, commercio o per altri scopi speculativi che eccedono l'ordinaria manutenzione o il fabbisogno dell'azienda agraria o familiare, non verrà concessa legna da ardere, nè legname da costruzione per uso interno.

Art. 26.

La legna e il legname o altro materiale accordato per uso interno, dovranno essere utilizzati allo scopo cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale o frazionale.

Rimane pure vietata la cessione del legname a terzi in compenso di fatturazione, condotta o segazione nonchè la permuta dello stesso con altro legname.

Art. 27.

Il legname che verrà portato alle segherie dovrà essere sempre accompagnato dalla bolletta prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 28.

I segantini non dovranno procedere alla presa in consegna e segazione di legname se non accompagnato dalla bolletta di cui all'articolo precedente.

ART. 25 bis

Chi ha una segheria o commercio legname o legna di qualsiasi provenienza non ha diritto dell'assegnazione delle sorti legna per l'anno di accertamento di tale attività.

ART. 26 bis

La concessione delle perizie viene decisa di volta in volta dalla Giunta municipale, su richiesta degli aventi diritto d'uso civico, i quali potranno solo beneficiare di tale particolare assegnazione ogni tre anni. Il prezzo di favore e cioè comprensivo della riduzione del 25 % sui primi due mc. viene immediatamente contabilizzato all'atto del pagamento delle perizie. La concessione del legname delle perizie (uso interno) resta vincolata all'utilizzo della precedente perizia per l'uso specifico cui venne destinata.

Ad una apposita commissione nominata annualmente viene fissato il compito di controllare se tutte le perizie sono state utilizzate per lo scopo cui vennero destinate. Le domande dovranno essere accuratamente circostanziate con la indicazione del lavoro a cui viene destinato il legname. L'utilizzo del legname per uno scopo differente da quello specificatamente indicato nella domanda è passibile della contravvenzione in ragione di metà dell'importo pagato per il legname avuto per scopo di perizia.

ART. 26 ter.

Le ceppaie ricavata sia dall'assegnazione di sorti, lotti di qualsiasi specie rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale annualmente le cederà ai censiti seguendo le seguenti

%

modalità:

Ogni richiedente ne dovrà fare richiesta scritta all'Amministrazione comunale.

Annualmente saranno assegnate ad ogni famiglia un numero di ceppaie da un minimo di 5 ad un massimo di 10 tenendo conto della località, grossezza e comodità delle stesse. Per l'estirpamento ed esbosco, ogni beneficiario dovrà munirsi di apposita bolletta che sarà staccata unicamente dall'ufficio comunale. Le ceppaie a ciò destinate saranno volta per volta martellate dal custode forestale in bosco prima della estirpazione.

Resta vietato l'uso dell'esplosivo ~~nei~~ nei boschi comunali ~~che privati~~.

Valgono le stesse modalità per il taglio-esbosco-uso delle ceppaie come per le sorti legna.

L'utilizzo dei cascami, legna morta o ramaglia in genere può essere prelevata annualmente in ragione di 2 carri o un trattore per famiglia.

Per tali assegnazioni è necessario munirsi di regolare bolletta.

#### ART. 26/1f

Le contravvenzioni all'art. 26 sono punibili oltreché con la normale ammenda, da fissarsi volta per volta dalla Giunta municipale, anche con la privazione della sorte legna dell'anno seguente.

Le segherie dovranno procedere a registrare le bollette esibite dagli assegnatari del legname, in apposito registro nel quale sarà indicato il nominativo di ciascuno, il quantitativo e la qualità del legname preso in carico e la qualità e quantità del legname lavorato e riconsegnato.

I segantini saranno tenuti responsabili, solidamente con i censiti di eventuali infrazioni.

#### Art. 29.

La sorveglianza sull'effettivo impiego e destinazione dei prodotti assegnati è devoluta alla Commissione di cui all'articolo 13 che potrà avvalersi dell'opera dei custodi forestali e degli agenti comunali.

Potrà anche essere richiesto, se ritenuto necessario l'ausilio dell'Autorità Forestale.

#### Art. 30.

Gli aventi diritto potranno usufruire gratuitamente della legna raccogliatica esistente nei boschi.

Per legna raccogliatica si intendono i rami, i cimali, le corteccie e gli altri residui di tagli, giacenti al suolo, in stato di oltrepassata stagionatura.

#### Art. 31.

Per l'asportazione di piante secche in piedi o atterrate o in stato di deperimento, come per i rimansugli dei tagli uso commercio, dovrà richiedersi apposita licenza, che verrà concessa dal comune o dalla frazione sentita l'Autorità Forestale.

#### Art. 32.

L'asportazione delle piante e del materiale di cui all'articolo precedente, verrà disciplinata dal custode forestale, al



quale pertanto gli utenti dovranno sempre esibire l'apposita licenza, al fine di facilitare il controllo sulle persone che si recano nei boschi e sui prodotti asportati.

#### CAPO IV

#### USO CIVICO DI PASCOLO

##### Art. 33

I territori pascolivi del demanio comunale o frazionale sono aperti all'uso civico di pascolo dagli agenti aventi diritto a termine di legge e del presente Regolamento.

L'esercizio del pascolo dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'apposito vigente Regolamento redatto ai sensi dell'art. 135 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3267.

##### Art. 34

Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali i terreni demaniali boscati, nei quali i boschi siano stati sottoposti a tagli generali o parziali o in ricostituzione perchè molto radi, deperienti o danneggiati dagli incendi e sottoposti al bando dell'Autorità forestale.

##### Art. 35

Le zone di terreno, bandite al pascolo dall'autorità forestale saranno rese note con avviso del Sindaco, da pubblicarsi per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio e da tenersi poi ostensibili ad ogni richiesta negli Uffici comunali.

La riapertura dell'esercizio di pascolo verrà stabilita dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, su proposta dell'Autorità Forestale od a richiesta degli interessati.

##### Art. 36

Il pascolo delle capre è regolato dal R. D. L. 16 gennaio 1927 n. 100 modificato dalla legge 3 luglio 1930 n. 1080 e dall'art. 129 del T. U. sulla finanza locale.

Le relative infrazioni sono perseguite ai sensi dell'art. 296 del T. U. sulla finanza locale e degli articoli 106-108 della legge comunale e provinciale.

##### Art. 37

Sulla base delle determinazioni stabilite nella Sessione forestale la Commissione di cui all'art. 12 fissa annualmente, per ogni famiglia, ed in rapporto alle necessità della stessa, il numero dei capi ammessi al pascolo.

#### CAPO V

#### USO CIVICO DI STRAMATICO ED ERBATICO

##### Art. 38

Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di stame o di erba nei boschi comunali o frazionali, per uso proprio, dovranno fare apposita domanda all'Amministrazione comunale o frazionale come è detto all'art. 10.

##### Art. 39

In sede di sessione forestale sarà determinato ogni anno, una o più zone, nelle quali potrà raccogliersi lo stame e tagliare l'erba, stabilendone i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

Art. 40

La Commissione di cui all'art. 12 sulla scorta delle domande presentate e delle zone ammesse alla utilizzazione deciderà quali domande possono essere accolte.

Art. 41

Lo strame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale o frazionale.

Art. 42

Il Consiglio Comunale, o il Comitato di Amministrazione Frazionale, sentita l'Autorità forestale, stabilirà il corrispettivo che i censiti dovranno eventualmente pagare per il godimento di stramico ed erbatico in proporzione ai quantitativi loro concessi, fatto richiamo all'art. 46 del Regolamento, R. D. 26 febbraio 1928 n. 332.

La riscossione del corrispettivo di cui sopra seguirà la procedura indicata all'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 43

La raccolta dello strame e dell'erba nei boschi dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dagli art. 18 e 19 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la Provincia di Trento.

Le infrazioni saranno punite a mente delle disposizioni delle predette prescrizioni.

Art. 44

Lo strame raccolto nei boschi demaniali, dovrà essere asportato dal bosco al più tardi entro l'inverno successivo al-

la raccolta, restando vietato l'ammucchiamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi dove esiste novellame.

Art. 45

Sulla base delle concessioni fatte e di cui all'art. 40, l'Amministrazione comunale o frazionale, staccherà di volta in volta, agli utenti che sono stati autorizzati alla raccolta dello strame e dell'erba - apposite bollette che serviranno di licenza per l'esecuzione di quanto è stato autorizzato.

Art. 46

Persone trovate nel bosco a raccogliere strame o erba di bosco senza la bolletta di autorizzazione, o contrariamente alle modalità stabilite, saranno passibili di contravvenzione, anche se aventi diritto.

CAPO VI

RACCOLTA PRODOTTI SECONDARI

Art. 47

La raccolta di semi forestali, trementina, resine è regolata dagli art. 17 e 21 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Gli utenti, che intendano procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra, dovranno presentare domanda al Sindaco o Presidente frazionale, che la proseguirà all'Autorità forestale per le decisioni di competenza con in calce il proprio motivato parere.

Art. 48.

La raccolta dei funghi, fragole, lamponi e bacche è libera a tutti; essa però dovrà avvenire senza arrecare danni al soprasuolo boschivo e in special modo alle colture forestali.

CAPO VII

ALTRI DIRITTI DI USO CIVICO

Art. 49.

I diritti di carbonizzazione, estrarre sabbia, ghiaia, sassi (qualora si tratti di materiale non superficiale) esercizio di cave ecc., dovranno essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità forestale a mente degli art. 16, 71 e 72 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Gli utenti che intendono esercitare tale loro diritto dovranno seguire la procedura indicata al 2° capoverso dell'articolo 48.

Ove trattasi di cave già in esercizio e regolarmente utilizzate e disciplinate dall'Autorità forestale, il permesso di scavare sabbia, ghiaia o sassi per l'edilizia locale, sarà dato ai censiti, dall'Amministrazione comunale o frazionale nei limiti e con le norme stabilite dalla concessione dell'Autorità forestale.

CAPO VIII

PENALITA'

Art. 50.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento sarà punita nella misura e nei modi stabiliti dall'articolo 106 della legge comunale e provinciale e dal R. D. 3

maggio 1934 n. 383, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi e regolamenti speciali o da violazioni al Codice penale, e in particolare all'art 627; oltre il risarcimento dei danni verso la parte lesa.

Art. 51

L'avente diritto che contravviene alle disposizioni di cui agli art. 31 e 43, oltre le penalità di cui all'articolo precedente, è passibile del sequestro del materiale che sarà restituito al Comune o alla Frazione.

Art. 52.

I verbali delle contravvenzioni al presente Regolamento, elevate dagli organi di vigilanza, saranno trasmessi al Sindaco ed una copia degli stessi verrà inviata per conoscenza all'Ufficio forestale retto da Ispettore competente per territorio.

Art. 53.

Per infrazioni alle disposizioni della legge forestale 30 dicembre 1923 n. 3267 e del regolamento delle « Prescrizioni di massima e di polizia forestale » le denunce e il risarcimento dei danni, seguiranno la procedura stabilita dalla succitata legge e dal relativo regolamento approvato con R. D. 16 maggio 1926 n. 1126.

Art. 54.

Tutte le penalità escluse quelle previste dalle leggi e regolamenti forestali ed altre di natura speciale saranno riscosse dall'esattore nei modi previsti per la riscossione delle entrate comunali, e gli introiti si devolveranno nei sensi e nei modi previsti dall'art. 110 del R. D. 3 maggio 1934 n. 383.

CAPO IX

LAVORI DI MIGLIORAMENTO AL DEMANIO

Art. 55.

Per i boschi che vengono goduti secondo un regolare piano economico boschivo, l'Amministrazione comunale o frazionale dovrà procedere ad accantonare le somme necessarie per l'esecuzione del piano di coltura annesso al piano.

Per i boschi per i quali non esiste piano economico, l'Amministrazione comunale o frazionale — dovrà procedere all'accantonamento della somma stabilita dall'Autorità forestale nella misura stabilita dall'art. 133 della legge forestale.

Tali somme serviranno per l'esecuzione dei lavori di ordinaria coltura e manutenzione del demanio silvo-pastorale comunale o frazionale.

Art. 56.

L'accantonamento di cui sopra dovrà essere, di volta in volta, versato dal Comune o dall'Amministrazione frazionale — alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trento, ai sensi dell'art. 32 ultimo comma del R. D. 20 settembre 1934 n. 2011, che lo terrà a disposizione dell'Autorità Forestale per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente.

Art. 57.

Gli organi dell'Autorità Forestale, i custodi comunali o frazionali, gli agenti comunali, sono incaricati della vigilanza ed applicazione del presente Regolamento.

Art. 58.

Le disposizioni anteriori o in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.

Art. 59.

Il presente Regolamento sarà approvato dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del regolamento 26 febbraio 1928 n. 332.

Dopo l'approvazione, verrà pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e indi andrà in vigore dal giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione.

Adottato con deliberazione N. 15 di data 12.3.1959

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il Presidente del Comitato Frazionale

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di

RONZONE

dal 15.3.1959

al 29.3.1959

Il Sindaco

Il Segretario

Approvato dalla Giunta Provinciale in seduta

18 SET. 1959

N. 4504/4 /III.C

Il Segretario Generale del Presidente  
IL CAPO SEZIONE ENTI LOCALI

Approvato dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trento il ..... con deliberazione N. .... della Sezione Agricola Forestale.

Il Presidente della Sezione

Pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune, e cioè dal 27.9.59 al 12.10 1959

Visto,

Il Sindaco

*Larher Mario*

Il Segretario Comunale

*Luigi ...*



all/1

30 aprile 1959.

Regolamento:  
trasmissione copia.

Preg.mo Sig.  
COVI Romedio  
Custode forestale  
L O C O .

Le trasmetto in compiego copia del Regolamento per l'esercizio degli UU.CC. nei beni demaniali appartenenti al ns. Comune, approvato con deliberazione n° 15 dd. 12.3.1959.

La avverto che, a norma dell'art. 57 dello stesso, Ella è incaricata della vigilanza ed applicazione dello stesso.

Per osservanza.

IL SINDACO:  
(Larher Mario)

*Larher Mario*

all/1.

*Per ricevuta  
Con Romedio*

Deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 12 di data 31.05.2002.

OGGETTO: Modifica dell'articolo 8 bis del Regolamento Comunale per l'esercizio degli Usi Civici.

Il relatore ricorda qui brevemente le motivazioni che hanno indotto il Consiglio Comunale ad introdurre nel Regolamento per l'esercizio degli Usi Civici, l'art. 8 Bis:

- In sede di controllo sul conto consuntivo del 1999, il Servizio Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento, in merito alle modalità di gestione dell'uso civico da parte del Comune di Ronzone sollevava dubbi sulla legittimità dell'assegnazione di buoni legna ai censiti, sostitutivi delle "sorte".
- La possibilità di fruire dell'uso civico attraverso la concessione di un buono assegnato all'avente diritto, per il ritiro presso una segheria della zona di un quantitativo di legna corrispondente alla "sorte" costituiva ormai un uso consolidato. Si è sempre operato in tal senso nella convinzione di agire nella piena legittimità, all'interno del compito assegnato al Comune di consentire ed agevolare la fruizione dell'uso civico da parte degli aventi diritto. Due ordini di motivazioni depongono infatti in tal senso. Da un lato, tale consuetudine permetteva ai censiti in difficoltà oggettiva a fruire in natura dell'uso civico, di esercitare il proprio diritto. Per un altro verso, l'acquisto presso le segherie della legna da ardere sostitutiva della sorte, consentiva al Comune di disporre di una maggiore quantità di legname commerciale a valere sulla ripresa della massa legnosa a disposizione. Si conciliava pertanto un'agevolazione per gli aventi diritto all'esercizio dell'uso civico con una gestione più vantaggiosa e razionale del patrimonio boschivo.
- La illegittimità nell'assegnazione dei buoni legna dipendeva in buona sostanza dal venire meno dell'utilizzo da parte del censita in modo "diretto" del frutto del bene gravato da uso civico. Si propose pertanto allora di ristabilire la possibilità di assegnazione dei buoni avviando a tale problema attraverso l'assegnazione ai censiti di quantitativi di legna costituiti dagli scarti di lavorazione del legname proveniente dal bosco gravato di uso civico. In tal senso venne modificato il Regolamento di uso civico inserendovi l'art. 8 bis nel testo seguente:

*"E' comunque garantito il diritto alla sorte di legna da ardere anche ai censiti impossibilitati al suo esercizio materiale in quanto ultra settantenni, vedove, portatori di handicap, o per altri comprovati motivi.*

*A tal fine l'Amministrazione provvederà in proprio o mediante accordo con soggetti terzi, in sostituzione dell'avente diritto.*

*In ogni caso, affinché sia garantita la lavorazione e cura del patrimonio boschivo comunale, potrà essere fornita solamente legna proveniente dal bosco comunale, direttamente o quale residuo di lavorazione del legname.*

*Per l'intervento a favore dei censiti impossibilitati di cui al primo comma del presente articolo, l'Amministrazione non applicherà alcuna maggiorazione al compenso di cui all'art. 9."*

Di seguito riferisce della scelta operata per il corrente esercizio dalla Giunta di ricorrere all'acquisto esterno di legname presso ditte della zona per l'assegnazione di cui sopra, stante allo stato attuale l'impossibilità materiale di reperire scarti di lavorazione e ritenendo comunque doveroso rispettare il compito che il Comune si è assegnato di fornire la legna sostitutiva della sorte agli aventi diritto impossibilitati a procedere direttamente all'esbosco.

Si propone ora di codificare per il futuro tale alternativa procedendo a una ulteriore modifica regolamentare che preveda la possibilità di ricorrere al mercato ove l'amministrazione non sia in grado di soddisfare l'esigenza di forniture sostitutive attraverso l'intervento diretto nel bosco o il recupero dei residui di lavorazione presso le ditte acquisite il legname proveniente dal bosco gravato di uso civico.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione

Richiamato il vigente Regolamento per l'esercizio degli usi civici del Comune di Ronzone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 15 di data 12.03.1959, approvato dalla Giunta Provinciale in data 18.09.1979, così come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 14 dd 23.07.2001, inviata alla G.P. sub prot. 12974/01 - u.04 ed esecutiva per decorrenza dei termini,

Dato atto della opportunità di prevedere all'interno del Regolamento citato, in via residuale la possibilità di ricorrere all'acquisto sul libero mercato della legna da ardere da assegnare in sostituzione della sorte, cosiddetti "buoni legna", per le motivazioni sopra riassunte in relazione.

Sentita la proposta di modificare di conseguenza l'art. 8 bis del Regolamento, ed in particolare del terzo comma dello stesso che verrebbe così riformulato:

*"In ogni caso, affinché sia garantita la lavorazione e cura del patrimonio boschivo comunale, potrà essere fornita, se possibile, legna proveniente dal bosco comunale, quale residuo di lavorazione del legname, altrimenti acquistata presso altri fornitori locali con corrispettivo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.*

Ritenuto che la proposta di modifica regolamentare illustrata sia coerente con quanto stabilito dal Regolamento in essere e dalla vigente normativa in materia in quanto finalizzata alla migliore gestione dell'uso civico da parte del Comune in favore degli aventi diritto e alla migliore economicità nella globalità della gestione medesima.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 102 D.P.G.R. 27 febbraio 1995 nr. 4/L., così come modificato dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23/10/1998 nr. 10, dal responsabile del settore contabile in ordine alla regolarità contabile e alla regolarità tecnico amministrativa, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Rilevato che la presente deliberazione non necessita della attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile dell'Ufficio finanziario ai sensi degli artt. 31 L.R. 1/93 e 66 L.R. 3/94 e L.R. 10/98 in quanto la stessa non comporta direttamente impegni di spesa in carico all'amministrazione comunale.

Visto il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 nr. 4/L., così come modificato dalla L.R. 23/10/1998 nr. 10.

Vista la Legge 16.07.1927 n.1766

Visto il relativo Regolamento di esecuzione dd. 26.02.1928 n.332

Visto il Regolamento per l'esercizio degli usi civici del Comune di Ronzone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 15 di data 12.03.1959, approvato dalla Giunta Provinciale in data 18.09.1979.

Vista la Circolare della Giunta Provinciale n.13 di data 21.03.2000

Con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0

#### DELIBERA

1. Di modificare il vigente Regolamento Comunale per l'esercizio degli Usi Civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 15 di data 12.03.1959, approvato dalla Giunta Provinciale in data 18.09.1979, così come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 14 dd 23.07.2001, inviata alla G.P. sub prot. 12974/01 - u.04 ed esecutiva per decorrenza dei termini, procedendo in particolare alla modifica dell'art. 8 bis del Regolamento, ed in particolare del terzo comma dello stesso che viene così riformulato:

*"In ogni caso, affinché sia garantita la lavorazione e cura del patrimonio boschivo comunale, potrà essere fornita, se possibile, legna proveniente dal bosco comunale, quale residuo di lavorazione del legname, altrimenti acquistata presso altri fornitori locali con corrispettivo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale."*

2. Di dare atto che ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, si provvederà ad apportare le relative modifiche al testo del Regolamento in parola.

3. Di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo di legittimità ed esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi degli artt. 96 e 100 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con DPGR 27/02/1995 n. 4/L, così come modificata dall'art. 11 della L.R. 23.10.1998 n.- 10 e s.m..

4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/07/1993 nr. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- reclamo alla Giunta Provinciale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 97 co 9 del D.P.G.R. 27/02/1995 nr. 4/L;
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, nr. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.a.r. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della Legge 06/12/1971 nr. 1034.

In relazione al disposto di cui all'art. 102, comma 1 e 2, del TULLRROC 27/02/1995 N. 4/L, così come modificato dall'art. 16 della L.R. 23.10.1998 n. 10, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, del presente atto.

RONZONE, li 31.05.2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Bonvicin

In relazione al disposto di cui all'art. 102, comma 1 e 2, del TULLRROC 27/02/1995 N. 4/L, così come modificato dall'art. 16 della L.R. 23.10.1998 n. 10, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, del presente atto.

RONZONE, li 31.05.2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

rag. Arnoldi Romina

Deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 14 di data 23.07.2001.

OGGETTO: Modifica del Regolamento Comunale per l'esercizio degli Usi Civici.

Il relatore comunica:

- In sede di controllo sul conto consuntivo del 1999, il Servizio Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento, in merito alle modalità di gestione dell'uso civico da parte del Comune di Ronzone sollevava dubbi sulla legittimità dell'assegnazione di buoni legna ai censiti, sostitutivi delle "sorti". L'osservazione si fondava sulle affermazioni contenute nella circolare diramata dalla Giunta Provinciale n.13 dd 29.06.2000, relativa agli aspetti gestionali delle A.S.U.C. In particolare in quella sede si riscontrava l'uso diffuso tra molte ASUC ( e per analogia Comuni) di acquistare legna da distribuire ai frazionisti in sostituzione della "sorte" derivante dall'esercizio del diritto spettante ad ogni censito sui beni appartenenti alla collettività di cui fa parte. Si riteneva che tali usi alternativi del diritto di uso civico siano da considerarsi illegittimi rispetto al dettato normativo vigente, nonché alla tradizione e consuetudine che definiscono il godimento di uso civico stesso.
- Si argomenta in proposito che per quanto concerne il Comune di Ronzone e numerosi altri Comuni, la possibilità di fruire dell'uso civico attraverso la concessione di un buono assegnato all'avente diritto, per il ritiro presso una segheria della zona di un quantitativo di legna corrispondente alla "sorte" costituisce ormai un uso consolidato. Si è sempre operato in tal senso nella convinzione di agire nella piena legittimità, all'interno del compito assegnato al Comune di consentire ed agevolare la fruizione dell'uso civico da parte degli aventi diritto. Due ordini di motivazioni depongono infatti in tal senso. Da un lato, tale consuetudine permetteva ai censiti in difficoltà oggettiva a fruire della natura dell'uso civico, di esercitare il proprio diritto. Per un altro verso, l'acquisto presso le segherie della legna da ardere sostitutiva dell'asorte, consentiva al Comune di disporre di una maggiore quantità di legname commerciale a valere sulla ripresa della massa legnosa a disposizione. Si conciliava pertanto un'agevolazione per gli aventi diritto all'esercizio dell'uso civico con una gestione più vantaggiosa e razionale del patrimonio boschivo.
- La illegittimità nell'assegnazione dei buoni legna dipende in buona sostanza dal venire meno dell'utilizzo da parte del censito in modo "diretto" del frutto del bene gravato da uso civico. Si propone pertanto di ristabilire la possibilità di assegnazione dei buoni ovviando a tale problema attraverso l'assegnazione ai censiti di quantitativi di legna costituiti dagli scarti di lavorazione del legname proveniente dal bosco gravato di uso civico. In tal senso si propone di modificare il Regolamento di uso civico inserendovi un nuovo articolo che verrà successivamente illustrato.
- Nel contesto si propone di modificare l'art.50 del Regolamento prevedendo esplicitamente la misura delle sanzioni da applicare e determinandole in un minimo di £.100.000 e un massimo di £. 500.000 per una maggiore chiarezza nei rapporti fra amministrazione e censiti.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione

Richiamato il vigente Regolamento per l'esercizio degli usi civici del Comune di Ronzone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 15 di data 12.03.1959. approvato dalla Giunta Provinciale in data 18.09.1979, ed in particolare l'art. 3 e l'art. 8 dello stesso che testualmente recita:

..." I diritti delle popolazioni non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art.1021 del Codice Civile: - chi ha l'uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto sia necessario ai suoi bisogni e a quelli della sua famiglia."

Ritenuto che la proposta di modifica regolamentare illustrata sia coerente con quanto stabilito dal Regolamento in essere e dalla vigente normativa in materia per le seguenti considerazioni:

- i soggetti che fruiranno del diritto di uso civico attraverso l'intervento dell'Amministrazione, risultano comunque legittimati a pieno titolo all'esercizio del diritto. L'intervento dell'amministrazione si limiterà infatti ad agevolare i soggetti in particolare difficoltà all'esercizio dell'uso civico medesimo.
- le modalità con cui l'Amministrazione intende rendersi garante dell'esercizio dell'uso a tutti gli aventi diritto, non vengono in alcun modo ad interrompere la connessione necessaria fra il soggetto avente diritto e il bene gravato dell'uso in quanto il primo andrà comunque a godere del frutto generato dal secondo nel rispetto del principio stesso del contenuto dell'uso civico.
- attraverso la modifica regolamentare l'Amministrazione non va in alcun modo ad incidere sul contenuto del diritto di uso civico né sulla sua portata, materia che esula dalle competenze dell'ente, limitandosi a precisare ed individuare le forme con cui l'uso civico stesso viene gestito all'interno dei compiti che al Comune vengono demandati in materia.

Ritenuta meritevole di approvazione la proposta di modifica dell'art.50 ove si procede a determinare compiutamente l'entità delle sanzioni da comminare per le violazioni alle norme regolamentari.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 102 D.P.G.R. 27 febbraio 1995 nr. 4/L., così come modificato dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23/10/1998 nr. 10, dal responsabile del settore contabile in ordine

alla regolarità contabile e alla regolarità tecnico amministrativa, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Rilevato che la presente deliberazione non necessita della attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile dell'Ufficio finanziario ai sensi degli artt. 31 L.R. 1/93 e 66 L.R. 3/94 e L.R. 10/98 in quanto la stessa non comporta impegni di spesa in carico all'amministrazione comunale.

Visto il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 nr. 4/L., così come modificato dalla L.R. 23/10/1998 nr. 10.

Vista la Legge 16.07.1927 n.1766

Visto il relativo Regolamento di esecuzione dd. 26.02.1928 n.332

Visto il Regolamento per l'esercizio degli usi civici del Comune di Ronzone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 15 di data 12.03.1959. approvato dalla Giunta Provinciale in data 18.09.1979.

Vista la Circolare della Giunta Provinciale n.13 di data 21.03.2000

Con voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 0

DELIBERA

1. Di modificare il vigente Regolamento Comunale per l'esercizio degli Usi Civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 15 di data 12.03.1959. approvato dalla Giunta Provinciale in data 18.09.1979,

- aggiungendo nello stesso dopo l'articolo 8, il seguente articolo:

#### Articolo 8 Bis

E' comunque garantito il diritto alla sorte di legna da ardere anche ai censiti impossibilitati al suo esercizio materiale in quanto ultra settantenni, vedove, portatori di handicap, o per altri comprovati motivi.

A tal fine l'Amministrazione provvederà in proprio o mediante accordo con soggetti terzi, in sostituzione dell'avente diritto.

In ogni caso, affinché sia garantita la lavorazione e cura del patrimonio boschivo comunale, potrà essere fornita solamente legna proveniente dal bosco comunale, direttamente o quale residuo di lavorazione del legname.

Per l'intervento a favore dei censiti impossibilitati di cui al primo comma del presente articolo, l'Amministrazione non applicherà alcuna maggiorazione al compenso di cui all'art. 9.

- modificando il testo dell'art. 50 che viene così riscritto:

#### Art. 50

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita attraverso l'applicazione di una sanzione amministrativa da Lire 100.000 (Euro 51.65) a Lire 500.000 (Euro 258.23), salvo che il fatto non costituisca più grave violazione a Leggi o regolamenti speciali e al Codice Penale, oltre al risarcimento dei danni verso la parte lesa.


2. Di dare atto che ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, si provvederà ad apportare le relative modifiche al testo del Regolamento in parola.

3. Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta al controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 11, I^ comma, della L.R. 23/10/1998 nr. 10.

4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/07/1993 nr. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: reclamo alla Giunta Provinciale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 97 co 9 del D.P.G.R. 27/02/1995 nr. 4/L; ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, nr. 1199; ricorso giurisdizionale al T.a.r. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B) della Legge 06/12/1971 nr. 1034.

In relazione al disposto di cui all'art. 102, comma 1 e 2, del TULLRROC 27/02/1995 N. 4/L, così come modificato dall'art. 16 della L.R. 23.10.1998 n. 10, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, del presente atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Paolo Bonvicin

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento per l'esercizio degli usi civici del Comune di Ronzone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 12.3.1959, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 14/2001 e n. 12/2002;

Vista la formulazione attuale dell'art.8 bis:

1. *E' comunque garantito il diritto alla sorte di legna da ardere anche ai censiti impossibilitati al suo esercizio materiale in quanto ultra settantenni, vedove, portatori di handicap, o per altri comprovati motivi.*
2. *A tal fine l'Amministrazione provvederà in proprio o mediante accordo con soggetti terzi, in sostituzione dell'avente diritto.*
3. *In ogni caso, affinché sia garantita la lavorazione e cura del patrimonio boschivo comunale, potrà essere fornita, se possibile, legna proveniente dal bosco comunale, quale residuo di lavorazione del legname, altrimenti acquistata presso altri fornitori locali, con corrispettivo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.*

Rilevata l'opportunità di estendere tale facoltà di concessione di "buono legna" alle persone ultra sessantenni ( invece che settantenni), alla luce dell'esperienza e delle richieste di questi ultimi anni, sia per favorire le persone in difficoltà che per perseguimento della finalità generale di esercizio del diritto di uso civico in condizioni di sicurezza

Sentita la proposta del Sindaco di modificare il comma 1) dell'art. 8 bis come sotto indicato;

Visto la legge 16.7.1927 n. 1766 e Regolamento di esecuzione;

Vista la L.P. 14 giugno 2005 n. 6 – Nuova disciplina dell'Amministrazione dei beni di uso civico - e Regolamento di esecuzione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10/98, così come modificata dal D.P.Reg. n. 3/L dd. 01 febbraio 2005 dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi, su undici consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano,

### DELIBERA

1. di modificare per le motivazioni esposte in premessa l'art. 8 bis del Regolamento per l'esercizio del diritto di uso civico, dando atto che il testo aggiornato dell'intero articolo nel testo aggiornato è il seguente:

#### *Art. 8 bis*

*E' comunque garantito il diritto alla sorte di legna da ardere anche ai censiti impossibilitati al suo esercizio materiale in quanto **persone con più di sessanta anni, da inabili o da donne sole, e per altri comprovati motivi.***

*A tal fine l'Amministrazione provvederà in proprio o mediante accordo con soggetti terzi, in sostituzione dell'avente diritto.*

*In ogni caso, affinché sia garantita la lavorazione e cura del patrimonio boschivo comunale, potrà essere fornita, se possibile, legna proveniente dal bosco comunale, quale residuo di lavorazione del legname, altrimenti acquistata presso altri fornitori locali, con corrispettivo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.*

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b della L. 6.12.1971, n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 28.11.971 n. 1199;

In relazione al disposto di cui all'art. 81, 1° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto.

Ronzone, 20 dicembre 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Zini Dott. Lorenzo